PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

COMMISSIONE PER LE LIBERTA' PUBBLICHE, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

Bruxelles, 10 luglio 2004
LIBE/6/22575
Riv. 4

QUESTIONARIO PER L'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO DESIGNATO PER LE POLITICHE INERENTI ALLO SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA

*(**NB: In linea di principio** il candidato commissario è tenuto a far proprie le indicazioni già presentate dalla Commissione al Consiglio europeo del giugno scorso su Tampere II (COM(2004)401 - SEC(2004)680 e SEC(2004)693). Sarebbe tuttavia opportuno che il candidato comunicasse al PE i punti che non intende riprendere o che intende modificare, indicando le ragioni che lo inducono ad agire in tal senso.*

Essendosi conclusa il 1° maggio scorso la prima fase della realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si pone la questione di ristabilire la coerenza e l'equilibrio previsti dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 tra le diverse esigenze di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò si può ormai fare soprattutto alla luce dell'accordo intervenuto sul progetto di Costituzione, che ha tolto ogni ambiguità sull'obiettivo politico e che va a rafforzare e semplificare il quadro costituzionale nel quale è possibile costruire lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia agendo in modo più rispettoso (a) del principio democratico, (b) dei diritti fondamentali nonché (c) più efficace.

Più rispettoso del principio democratico: è deplorevole constatare che per tale settore, il quale più di altri concerne gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini nonché le politiche sensibili per gli Stati, le decisioni vengono ancora adottate attraverso procedure che non rispettano pienamente il principio democratico[1] cui l'Unione dichiara ispirarsi (art. 6, pr. 1 2, art. I.45 Cost). In linea di principio tra due anni, grazie alla Costituzione, la procedura legislativa costituirà la procedura ordinaria, ma è chiaro che sin d'ora devono essere adottate delle misure sulla base dei trattati vigenti e degli impegni politici assunti e ribaditi a più riprese.

[1] La codecisione con il Parlamento costituisce sempre una procedura eccezionale; le consultazioni, allorché previste, non sono corredate da informazioni esaustive e sono presentate per la maggior parte in termini perentori; in caso di rifiuto, il Consiglio non trae alcuna conseguenza; il Parlamento non viene consultato sugli accordi internazionali e nemmeno informato in occasione dell'adozione di "posizioni comuni" a livello internazionale.

In questa prospettiva, il Commissario designato si impegna, di concerto con gli altri membri del Collegio, a esaminare tutte le possibilità già presenti sulla base dei trattati vigenti per rafforzare il principio della rappresentanza democratica delle istituzioni dell'Unione e, in particolare,

1. a incitare il Consiglio ad adottare al massimo entro il 5 novembre prossimo la decisione che avrebbe già dovuto adottare il 1° maggio scorso per il passaggio alla procedura di codecisione delle misure di cui al titolo IV del TCE, segnatamente in materia di immigrazione (art. 67 del TCE e Dichiarazione 5 allegata al trattato di Nizza)?

2. a riconoscere al PE un reale diritto effettivo di promozione dell'iniziativa legislativa, segnatamente quando la legislazione prevista rientra in un settore della codecisione (III.234 Cost che sostituisce l'art. 192 TCE)?

3. a non ignorare il rifiuto del PE sia su proposte legislative ordinarie sia su proposte della Commissione approvate attraverso la procedura di "comitatologia", modificando sin d'ora in questo senso la decisione del Consiglio 468/99 (come previsto all'art. I.35, par. 2 del progetto di Costituzione)?

4. a proporre al Consiglio almeno la consultazione sistematica del PE in occasione della conclusione di ogni accordo internazionale o dell'adozione di una "posizione comune" inerente al terzo pilastro, dato che su tali testi non esiste nemmeno un controllo parlamentare a livello nazionale?

5. a modificare il regolamento 1049/01 a) per garantire la trasparenza delle discussioni legislative in seno al Consiglio (come previsto dal progetto di Costituzione agli artt. I.23 par. 5, I.45 par. 3, I.49 par. 2 e II.42) e b) per garantire l'accesso e/o il controllo parlamentare sulle informazioni riservate trattate dalle istituzioni e concernenti lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (come avviene a livello nazionale tra parlamenti nazionali e governi)?

6. a informare la commissione parlamentare in maniera esaustiva e a prendere sistematicamente posizione sulle iniziative legislative degli Stati membri o sull'applicazione delle misure adottate dall'UE?

7. a fornire al Parlamento europeo nonché ai parlamenti nazionali in occasione della discussione annuale sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia informazioni più dettagliate sui problemi incontrati nella sua applicazione, precisando le posizioni e le riserve nazionali e le soluzioni possibili per superarle?

Più rispetto dei diritti fondamentali: in particolare allorché l'Unione adotta delle misure che contribuiscono alla creazione di un ordine pubblico europeo, nel quadro del quale, qualunque sia la tradizione giuridica di ciascuno Stato membro, ogni individuo e cittadino europeo è ritenuto essere uguale dinanzi alla legge e godere di un elevato livello di protezione in qualunque parte del territorio dell'Unione. Se fino al trattato di Amsterdam la protezione dei diritti fondamentali era soprattutto un vincolo "esterno" delle politiche dell'Unione (il cui rispetto veniva verificato dai giudici europei), successivamente a tale trattato - e ancor più con

la Costituzione - essa diviene un obiettivo primario per il legislatore e un criterio sia per riorientare la vecchia legislazione che per configurare la nuova.[2]

Quali misure intende adottare il Candidato commissario per rafforzare tale esigenza che è l'unica in grado di assicurare la confidenza reciproca tra i paesi membri e i cittadini nella costruzione europea? In particolare, intende egli impegnarsi

8. a promuovere, attraverso la futura Agenzia europea per i diritti fondamentali, un'autentica cultura dei diritti fondamentali e a mettere a disposizione le risorse e gli strumenti che favoriscono la discussione e lo scambio di informazioni permanenti tra legislatori nazionali ed europei, nonché tra Corti europee e Corti costituzionali degli Stati membri, in modo tale da condividere le migliori esperienze e le migliori pratiche e definire norme di riferimento a livello dell'Unione?

9. a rafforzare, sulla base dell'art. 13, le misure dell'Unione contro le discriminazioni e a favore della protezione delle minoranze, nonché a creare un sistema trasparente di assistenza per i cittadini e di dialogo con gli Stati membri, segnatamente allorché si tratta della protezione dei diritti conferiti dai trattati?

10. a sviluppare, se del caso attraverso la definizione di quote europee, l'immigrazione legale, garantendo l'integrazione degli immigrati come contemplata dalla nuova base giuridica prevista dal trattato costituzionale (art. III-168, p. 4)?

11. a promuovere, attraverso iniziative appropriate, una migliore qualità in Europa della giustizia sia civile (al di là dei casi transfrontalieri) che penale, prevedendo in particolare garanzie minime per gli imputati in modo da superare tutte le reticenze degli Stati membri nell'applicazione del mandato d'arresto europeo e di altre misure in materia di reciproco riconoscimento?

12. a promuovere norme elevate di protezione della vita privata e dei dati personali in tutti i settori di intervento dell'UE attraverso una revisione delle strategie di raccolta sistematica e disproporzionata dei dati personali delle persone private (come indicato dal PE nella sua risoluzione del 31/03/04)?

13. a presentare entro breve termine una proposta di decisione-quadro che definisca le norme di protezione dei dati per il terzo pilastro e preveda come autorità europea una commissione costituita dalle autorità nazionali (riunite a livello comunitario nel gruppo previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46)?

Più efficace: è ormai evidente anche al Consiglio europeo che è pressoché impossibile adottare delle decisioni o - se vi si arriva effettivamente - applicarle, la qual cosa rende spesso la risposta dell'Unione più virtuale che effettiva.

[2] La promozione della trasparenza, della parità di opportunità, della protezione della vita privata, del pluralismo nonché delle misure contro la discriminazione a favore del rafforzamento della cittadinanza si converte in un obiettivo autonomo rispetto agli obiettivi tradizionali di promozione del mercato interno, della concorrenza nei mass media, della circolazione dei dati.....

Dato che è evidente che, a differenza delle politiche comunitarie tradizionali, nel settore delle politiche della sicurezza la responsabilità degli Stati membri va rafforzata perché ciascuno deve tener conto altresì delle esigenze degli altri, quali misure intende adottare il commissario designato:

14. per rafforzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri, stabilendo degli indicatori, e per definire delle norme di efficacia comune che dovranno osservare le amministrazioni degli Stati membri affinché sia elevato il livello di protezione (ad es. alle frontiere) per quanto concerne sia la prevenzione che la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo?

15. per garantire quanto prima una base giuridica e un'informazione/implicazione effettiva del PE segnatamente all'atto della definizione di progetti di ricerca in materia di sicurezza che presentano una dotazione di diversi milioni di euro (PASR-2004)?

16. per sviluppare un piano di sicurezza europeo a partire dai piani di sicurezza nazionali limitando i suoi interventi diretti sia a livello delle istituzioni che delle agenzie (Europol, Eurojust e il futuro procuratore europeo) allo stretto indispensabile?

17. per realizzare delle reti di comunicazione e di scambio di informazioni a fini di sicurezza (per es. mediante un casellario giudiziario europeo), assicurandosi che quando si tratta di collaborazione tra i servizi di informazione, questa si sviluppi sotto il controllo democratico sia del PE che dei parlamenti nazionali e dei giudici europei?

18. per assicurarsi che la costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non sia penalizzata dalle situazioni particolari di taluni paesi membri, che le norme di Schengen (ormai valide per 22 Stati membri) siano considerate una norma generale dell'Unione e che, d'altro canto, si possano sviluppare delle cooperazioni rafforzate qualora alcuni impediscano l'adozione di misure che garantiscono un livello più elevato di protezione dei diritti fondamentali?

19. per assicurarsi, da un lato, che le risorse di bilancio destinate allo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, segnatamente all'atto della revisione delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 con una rubrica specifica intitolata "cittadinanza, libertà, sicurezza a giustizia", consentano di perseguire gli obiettivi politici definiti nel quadro del futuro programma Tampere II e, dall'altro, che tali risorse siano gestite in maniera efficace e trasparente?